



**COMUNE DI FALOPPIO**  
*Provincia di Como*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

**“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025”**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

**(Verbale n.9 del 28.04.2025)**

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Pentrella Chiara

**Comune di Faloppio**  
**Provincia di Como**  
**Verbale n.9 del 28.04.2025**

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe Tari anno 2025"**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

**Oggetto:** Parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe Tari anno 2025";

L'anno 2025 giorno 28 del mese di marzo alle ore 12,10 il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024-2026;

**RICEVUTO** in data 24.04.2025, tramite email, nota del 24.04.2025, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe Tari anno 2025" e successivamente in data 28.04.2025 documentazione integrativa;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e documenti allegati;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 23.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023";

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di recedere unilateralmente dall'Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera, con decorrenza 01.01.2024;

**VISTO** DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 08.03.2024, "Variazione Urgente al Bilancio di Previsione pluriennale 2024/2026";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 29.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 04.12.2023, avente ad oggetto: schema di convenzione tra i comuni di Faloppio, Binago, Beregazzo con Figliaro, Rodero e Valmorea per lo svolgimento delle funzioni del servizio di segretario Comunale";

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30.12.2023, avente ad oggetto: " conferma aliquote IMU - anno 2024";

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 26.04.2023, avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) ”;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 15.07.2024, avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario per la componente Tari relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2024”;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario per la componente Tari relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2024”;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2025, avente ad oggetto: “Approvazione Variazione al bilancio di previsione 2025-2027”;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 15.07.2024, avente ad oggetto: “Approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale Comunale Irpef anno 2025”;

**VISTA** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “*Approvazione tariffe Tari anno 2025*”;

#### **PREMESSO CHE:**

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità sui Rifiuti ARERA ha approvato l’MTR-2 introducendo nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 che ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, prevedendo che tali modalità applicative siano stabilite da ARERA con propri provvedimenti;

- la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti inizialmente pari a € 6,00 per utenza e ha previsto che per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

**RILEVATO** che il comma 5-quinquies, dell'art. 3, della Legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) prevede che, a partire dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i Regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**RICHIAMATO** il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti del periodo 2024-2025, approvato con deliberazione n. 20 del 15.07.2024, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie e che riporta un costo complessivo per l'anno 2025 pari a Euro 557.421,00;

**RITENUTO**, pertanto, al fine assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come indicate negli allegati A e B alla presente deliberazione;

**RICHIAMATO** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.07.2020 e successive modificazioni;

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti solo "TUEL");
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm.ii., che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del TUEL, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 149 del TUEL, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come ss.mm.ii. (d'ora in poi solo "Legge 147/2013", che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la nuova tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi (TARSU/TARES/TIA1/TIA2) applicati sino al 2013 a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 che, in ogni caso, prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, co. 738, della L. 27 dicembre 2017, n. 160 come ss.mm.ii. ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 7, comma 7-quater, del D.L. 39/2024 convertito con modifiche e integrazioni con L. 23 maggio 2024, n. 67 ha previsto che: “Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

- l'art. 15-ter del D.L. 7 maggio 2024 n. 60 in corso di conversione, con modificazioni, in legge alla Camera dei Deputati con D.D.L. n. 1933 del 26 giugno 2024, che, per l'anno 2024, proroga al 20 luglio 2024 i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

- l'art. 1, co. 1, della Legge 481/1995 come ss.mm.ii. recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- l'art. 1, co. 527, della L. 205/2017 come ss.mm.ii., che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ... ' (lett. f);

- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett. h);

- e rilievi”. “(...) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni

**RICHIAMATE**, rispettivamente:

-la deliberazione ARERA 31/10/2019, n. 443, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione ARERA del 03/08/2021 n. 363, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025;

-la determina ARERA 04/11/2021, n. 2/2021/DRIF, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la deliberazione 03/08/2023 n. 386/2023/R/rif ARERA, con cui è stato stabilito che a partire dall'anno 2024, si applicano le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

- la deliberazione 03/08/2023 n. 387/2023/R/rif ARERA, con cui sono istituiti obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

- la deliberazione 03/08/2023 n. 389/2023/R/rif, recante disposizioni per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- atti la determina 06/11/2023 n. 1/2023/DTAC, con la quale sono approvati gli schemi tipo degli costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, e sono forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

#### **DATO ATTO** che:

- la citata delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif prevede, nella procedura di approvazione di cui all'art. 7, la predisposizione da parte del Gestore del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025;

**VISTA** la deliberazione ARERA del 1 aprile 2025 133/2025/R/RIF per “avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;

#### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; premesso che:
- la legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1 comma 639, ha istituito la TARI (Tributo sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti- componente IUC);
- la deliberazione n. 16 del 26.04.2023, con ultima modifica con deliberazione n. 5 del 20.07.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- l’articolo 1 comma 683 della legge 147 del 27/12/2013 prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-*

*città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 29.04.2022 è stato approvato il Piano Finanziario dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2022-2025, predisposto sulla base delle direttive ordinate dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente ARERA;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.07.2024 è stato approvato il Piano Finanziario dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il biennio 2024-2025, predisposto sulla base delle direttive ordinate dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente ARERA;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.07.2024 è stato approvato il Piano Economico e Finanziario 2022-2025 – aggiornamento obbligatorio 2024-2025, predisposto sulla base delle direttive ordinate dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente ARERA, in particolare con la deliberazione n. 389/2023;
- **visto** il risultato del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 – aggiornamento 2024-2025 che prevede, per l'annualità 2025, un importo di euro **557.421,00 ripartita in € 424.691,00 quale componente variabile e € 132.730,00** quale componente fissa;
- **ritenuto** pertanto necessario approvare le tariffe della Tari 2025, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

-**visti** gli allegati "A-B" che è parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione, relativo alla predisposizione delle tariffe del tributo, per l'anno 2025, in base alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 158/1999, all'art. 1, comma 654 della legge n. 147 del 27/12/2013;

- **di dare atto** che con le tariffe è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- **di dare atto che** le tariffe TARI includono:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;
- **di dare atto che** le tariffe TARI non includono:
  - le componenti perequative UR1,a, e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno applicate come da Nota Ifel del 13.02.2024 “Le componenti perequative ARERA (Del. 386/2023) - Questioni applicative e criticità nella gestione”, come meglio specificato in premessa;
  - il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 che ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, prevedendo che tali modalità applicative siano stabilite da ARERA con propri provvedimenti;
  - la delibera Arera n. 133/2025/R/rif. ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti inizialmente pari a € 6,00 per utenza e ha previsto che per l’anno 2025 i gestori dell’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF;
  - di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all’art. 12 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla Tari per l’anno 2025:
  - ✓ **prima rata: 31.07.2025;**
  - ✓ **seconda rata:30.11.2025.**

- **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione approvata mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;


**PRESO ATTO** della validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di Faloppio.

**PRESO ATTO** che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come

definite e approvate con la presente, è pari al 5% della tassa sui rifiuti per come determinato dalla provincia di Como per l'anno 2025;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2023;

**VISTO** in particolare l'art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;



**VISTO** l'allegato "A" alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 sulle utenze domestiche come segue:

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	<b>114,668024</b>					
Famiglie di 1 componente	677	80.255,00	31,3%	118,5	0,84	<b>0,60</b>	<b>0,291050</b>	34,50	68,80	68,80	103,30
Famiglie di 2 componenti	621	87.232,00	28,8%	140,5	0,98	<b>1,40</b>	<b>0,339558</b>	47,70	160,54	80,27	208,23
Famiglie di 3 componenti	431	65.049,00	20,0%	150,9	1,08	<b>1,80</b>	<b>0,374207</b>	56,48	206,40	68,80	262,88
Famiglie di 4 componenti	318	50.369,00	14,7%	158,4	1,16	<b>2,20</b>	<b>0,401926</b>	63,66	252,27	63,07	315,93
Famiglie di 5 componenti	88	15.728,00	4,1%	178,7	1,24	<b>2,90</b>	<b>0,429645</b>	76,79	332,54	66,51	409,33
Famiglie di 6 o più componenti	25	4.133,00	1,2%	165,3	1,30	<b>3,40</b>	<b>0,450434</b>	74,47	389,87	64,98	464,34
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	<b>1,80</b>	<b>0,374207</b>	-	206,40	68,80	206,40
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	<b>0,00</b>	<b>0,291050</b>	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.160</b>	<b>302.766,00</b>	<b>100%</b>	<b>140,2</b>		Media	<b>0,381137</b>		Media	<b>68,74</b>	

**VISTO** l'allegato "B" alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 sulle utenze non domestiche come segue:

UTENZE NON DOMESTICHE									
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
			n	m <sup>2</sup>				Quv*Kd	QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	2.982,00	max	0,51	max	4,20	0,341102	0,905565	1,246666
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	650,00	max	0,80	max	6,55	0,535061	1,412249	1,947311
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,421361	1,121175	1,542536
4 Esposizioni, autosaloni	1	650,00	max	0,43	max	3,55	0,287595	0,765418	1,053013
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,889540	2,356624	3,246163
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	0,608632	1,614923	2,223556
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,668827	1,765851	2,434678
8 Uffici, agenzie, studi professionali	16	1.655,00	max	1,13	max	9,30	0,755774	2,005179	2,760953
9 Banche ed istituti di credito	9	639,00	max	0,58	max	4,78	0,387919	1,030619	1,418538
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	18	2.839,00	max	1,11	max	9,12	0,742398	1,966369	2,708766
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	211,00	max	1,52	max	12,45	1,016617	2,684352	3,700969
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	3.888,00	max	1,04	max	8,50	0,695580	1,832690	2,528270
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9	2.483,00	max	1,16	max	9,48	0,775839	2,043988	2,819827
14 Attività industriali con capannoni di produzione	9	9.487,00	max	0,91	max	7,50	0,608632	1,617079	2,225712
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	12	4.101,00	max	1,09	max	8,92	0,729021	1,923247	2,652268
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7	978,00	min	4,84	min	39,67	3,237121	8,553272	11,790394
17 Bar, caffè, pasticceria	9	911,00	min	3,64	min	29,82	2,434529	6,429508	8,864037
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	1.201,00	med	2,07	med	16,99	1,384471	3,663224	5,047695
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	229,00	max	2,61	max	21,41	1,745638	4,616223	6,361861
20 Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	1	82,00	min	6,06	min	49,72	4,053090	10,720159	14,773249
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	1,096876	2,899963	3,996838
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>32.986,00</b>							

**RIBADITO** che l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, dispone che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

- il comma 654, ai sensi del quale "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- il comma 683, in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario; del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 7.8 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 71 e 72";

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**CONSIDERATO CHE**, in ogni caso, successivamente alla validazione del PEF 2024-2025, ai sensi dell'art. 193, comma 2, tra l'altro, entro il 31 luglio 2024, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,

di cassa ovvero della gestione dei residui; in tal caso in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**DATO ATTO**, che il Comune di FALOPPIO ha affidato la gestione a ECONORD SPA dei servizi di raccolta e trasporto rifiutidifferenziati e indifferenziati, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e dello spazzamento meccanizzato;

Il Comune si occupa della gestione della Tari, dei rapporti con l'utenza, degli accertamenti, dello spazzamento manuale delle strade, dello svuotamento dei cestini, trattamento/recupero e smaltimenti.

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**RICHIAMATE** le " Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio";

**RILEVATO**, altresì, che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate" con riferimento alle due annualità precedenti quella del PEF;

**DATO ATTO**, quindi, che in applicazione tanto delle richiamate *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L 147/2013"*, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, il *benchmark* di riferimento tra fabbisogno *standard* e costo medio di settore per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 relativamente al Comune di Faloppio è stato complessivamente pari a 28,83 cent €/kg;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *"per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"* e che *"i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale*

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Como sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**PRESO ATTO** della validazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF di ARERA, così come modificata dalla delibera n.389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art.8 delibera n.363/2021;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n.6 del 27.02.2025 il consiglio comunale di Faloppio ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

**VERIFICATO** che il piano finanziario economico della tassa rifiuti (TARI) è pari euro € 557.421,00 per l'anno 2025;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 20.07.2020, così come modificato con deliberazione di C.C. n.16 del 26.04.2023;

**RICHIAMATO** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15.07.2024 approvazione tariffe Tari anno 2024;

**RICHIAMATO** la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 15.07.2024, approvazione piano economico finanziario anni 2024-2025;

**RICHAMATA** la Relazione di validazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto dal Comune di Faloppio, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) di cui alla del. 363/2021/R/rif, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), allegata alla deliberazione n. 20 del 15.07.2024;

**VISTO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m. i.;

**VISTO** il d.lgs n.118/2011, e n particolare l'allegato 4/1;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2025-2027;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa contenuta nell'art. 191, comma 1, nella quale è previsto che *"Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5"*;

**VISTA** la legge di Bilancio 30 dicembre 2024 n.207;

**VISTO** il D.L.n.174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il TUEL, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'Organo di revisione;

**VISTO** il d.lgs n.118/2011, e n particolare l'allegato 4/1;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 194 del T.U.O.EE.LL.;

#### **RICHIAMATI**

- la proposta deliberazione di Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 23.05.2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29.07.2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 04.12.2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 26.04.2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 15.07.2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 15.07.2024;
- il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/11;

- il D.L.n.174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- la deliberazione ARERA del 1aprile 2025 133/2025/R/RIF;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge di Bilancio 30 dicembre 2024 n.207;
- la Relazione di validazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto dal Comune di Faloppio, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) di cui alla del. 363/2021/R/rif, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), predisposta dalla società ECONORD SpA;
- allegati "A-B" alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi - dal Responsabile del Settore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.118/2011;
- il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- la deliberazione ARERA del 1aprile 2025 133/2025/R/RIF per "avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti".

## E S P R I M E

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "*Approvazione tariffe Tari anno 2025*"

**Il Revisore raccomanda, in particolare, che:**

**che venga aggiornato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e in particolare il capitolo relativo alla Tari ai valori deliberati dal consiglio Comunale;**

- **che vengano costantemente monitorate sia le entrate che le spese relative al servizio rifiuti ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio sia ai fini della copertura integrale dei costi del medesimo servizio;**
- **di mantenere gli equilibri e il pareggio di Bilancio conseguenti ai provvedimenti di modifica ed integrazione di tutti gli atti di variazione e a tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio.**

Il Revisore altresì, raccomanda che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie e/o patrimoniali del Comune di Faloppio devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 13 del DL 201/2011 e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Revisore, altresì, invita l'ente alla pubblicazione della documentazione relativa al PEF anno 2025 e approvazione tariffe ed agevolazioni Tari 2025 sul sito internet del Comune di Faloppio Amministrazione Trasparente.

Il Revisore, altresì, raccomanda di dar vita ad una procedura chiara e trasparente sia per la spesa delle risorse sia per l'individuazione dei soggetti beneficiari che dovranno essere oggetto di pubblicazione sul sito comunale.

Faloppio/Melzo, 28.04.2025

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Chiara Pentrella